Sent. n. 179/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80388** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 27.05.2024 proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato a omissis il omissis, ivi residente alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Santino Spina (santinospina@pecavvpa.it) presso il cui Studio sito in Palermo, alla Via Pietro Scaglione n. 20/A, è elettivamente domiciliato;

contro

- **I.N.P.S. –** in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente p.t., sita in Roma, largo Jose Maria Escriva De Balguer n. 11.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO all'udienza del 26 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario,

Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS; nessuno è comparso per il ricorrente.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri e titolare di pensione ordinaria diretta calcolata con il sistema misto, chiede il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, avendo maturato, al 31.12.1995, un'anzianità contributiva pari a 13 anni e 11 mesi, come da formale richiesta avanzata il 09.04.2024, all'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'Istituto previdenziale, in data 15.04.2024, rispondeva che avrebbe provveduto alla riliquidazione richiesta con accredito nella successiva rata di giugno senza provvedere, tuttavia, nei termini indicati.

Il ricorrente, pertanto, presentava ricorso davanti a questo Giudice unico per vedersi riconosciuto il diritto alla riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione della percentuale del 2,44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, oltre accessori, e con il beneficio delle spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con memoria depositata il 17.02.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ha documentato la rideterminazione del trattamento pensionistico nel senso richiesto e la relativa liquidazione con gli accessori di legge,

richiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con nota del 17.03.2025, il ricorrente, preso atto dell'adempimento della controparte, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio, con la condanna alle spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza odierna, l'Avv. Mangiapane si è riportato alle conclusioni in atto ribadendo la richiesta della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Osserva il Giudice che, a seguito della documentazione prodotta dall'INPS, è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, atteso che nelle more del giudizio l'INPS ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente, che ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dalla controparte, venendo meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

Avendo tuttavia il ricorrente insistito per il riconoscimento delle spese di lite, va egualmente scrutinata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza del ricorso.

A questo proposito, va considerato che l'INPS ha provveduto al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e dei relativi arretrati nella misura spettanti al ricorrente, solo dopo la proposizione del presente ricorso, obbligando il ricorrente ad esperire la necessaria attività processuale.

Per questi motivi, si condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate d'ufficio, in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessive € 500,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Santino Spina, in qualità di procuratore antistatario

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.03.2025 17:06:39
GMT+01:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.